

Scheda sull'Italicum

Dizionarioietto

Legge elettorale	Norma per la definizione dei Collegi elettorali, per la formazione delle liste, per la distribuzione dei seggi nella elezione degli organi politico-istituzionali locali, nazionali ed europei (Parlamenti, Consigli comunali e regionali) e per l'attribuzione del diritto di voto.
Collegi elettorali	Zone in cui è diviso il territorio di uno Stato, di un Comune o di una Regione dal punto di vista elettorale, in rapporto al numero di abitanti aventi diritto al voto. È detto anche circoscrizione. Dal 2001 sono raccolti in Circoscrizioni anche i cittadini italiani residenti all'Estero.
Collegio elettorale uninominale	I cittadini eleggono un solo rappresentante per ogni collegio elettorale; le formazioni politiche presentano un solo candidato.
Collegio elettorale plurinominale a liste concorrenti	I cittadini eleggono più rappresentanti per ogni collegio elettorale; le formazioni politiche presentano liste con più candidati.
Sistema proporzionale	I seggi vengono ripartiti in proporzione matematica con i voti ricevuti dalle formazioni politiche.
Sistema maggioritario	I seggi vengono assegnati solo alle formazioni politiche che hanno avuto più voti.
Sistema misto	I seggi vengono assegnati in parte con il sistema maggioritario e in parte con il sistema proporzionale.
Premio di maggioranza	Quota aggiuntiva di seggi assegnata alla lista o alla coalizione che ha la maggioranza dei voti sull'insieme del bacino elettorale interessato da elezioni.
Preferenza	Facoltà dell'elettore di scegliere tra i candidati di una lista; sono eletti coloro che hanno riportato un maggior numero di preferenze, in rapporto ai voti ottenuti dalla lista e a un eventuale premio di maggioranza.
Lista bloccata	I candidati sono eletti in base alla posizione occupata nella lista, in rapporto ai voti da essa ottenuti e a un eventuale premio di maggioranza.
Suffragio limitato	Il diritto di voto è riservato a coloro che hanno certe caratteristiche, per esempio un certo grado di istruzione o di reddito.
Suffragio universale	Il diritto di voto appartiene a tutti i cittadini che hanno raggiunto una certa età anagrafica; attualmente tale età per la Camera è 18 anni compiuti.
Suffragio universale maschile	Il diritto di voto appartiene a tutti i cittadini maschi che hanno raggiunto una certa età anagrafica. In Italia il diritto al voto delle donne è stato riconosciuto nel 1946.
Ballottaggio (turno di)	Secondo turno di voto, riservato ai candidati o alle liste che hanno riportato le due prime posizioni in termini di voti al primo turno.
Apparentamento	Possibilità di alleanza al secondo turno elettorale tra liste separate al primo.

Sbarramento (soglia di)	Percentuale minima di voti necessaria per partecipare all'assegnazione dei seggi
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Storia dei sistemi elettorali, in sintesi

Il periodo monarchico prima del fascismo

Il *Regno d'Italia* cambiò più volte **legge elettorale** per la Camera dei Deputati, come è possibile approfondire sul sito della Camera dei deputati (<http://storia.camera.it/legislature/#nav>). Il Senato era allora di nomina regia.

Il fascismo

Il *regime fascista* iniziò la costruzione della dittatura con una legge (18 dicembre 1923, n. 2444) che assegnava alla lista vincitrice un **premo di maggioranza**: 2/3 dei 535 seggi di cui allora era composta la Camera dei deputati.

Con la legge 17 maggio 1928 n. 1029 ed il Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993 fu poi introdotto il sistema plebiscitario, che prevedeva un **unico Collegio nazionale**: gli elettori potevano soltanto approvare o respingere nella sua totalità una **lista bloccata** di 400 deputati. Questa lista era definita dal Gran Consiglio del Fascismo, un organo di partito, sulla base di una rosa di 850 candidati proposti dalle confederazioni corporative nazionali, 200 candidati proposti da associazioni ed enti culturali ed assistenziali ed ulteriori candidati scelti dal Gran Consiglio stesso.

Nel 1939, infine, al posto della Camera dei deputati fu istituita la Camera dei fasci e delle corporazioni, composta da membri di diritto, in quanto titolari di cariche nel partito o in enti statali o corporativi, che decadevano al termine della carica rivestita.

La Costituente e il primo periodo della Repubblica.

L'*Assemblea costituente* fu eletta a **suffragio universale**, dopo che il decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23 riconobbe il voto alle donne. Le elezioni avvennero sulla base di un **sistema proporzionale**, fondato su **collegi plurinominali a liste concorrenti**.

“Il sistema elettorale che caratterizzò buona parte della *storia repubblicana* fu stabilito, per il Senato, con la legge 6 febbraio 1948, n. 29, e, per la Camera, con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che introdusse un **sistema elettorale proporzionale** (giocato su **circoscrizioni** plurinominali concepite come sezioni del Collegio unico nazionale) a **liste concorrenti**, con la possibilità di esprimere tre o quattro preferenze, secondo l'ampiezza dei collegi. La Camera dei deputati fu eletta in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila” (Dal sito della Camera, <http://storia.camera.it/legislature/sistema-proporzionale-1946-1993#nav>) per un totale di 630 seggi.

Le leggi di revisione del sistema elettorale, dal Mattarellum all'Italicum

I referendum del 9 giugno 1991 e del 18 aprile 1993 rese necessaria la revisione delle leggi elettorali; per la Camera fu introdotto un **sistema misto**, chiamato *Mattarellum*, dal nome del relatore della legge, Sergio Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica. Questa **legge elettorale** attribuiva il 75% dei seggi con il **sistema maggioritario** e il 25%, con quello **proporzionale**, per il quale era prevista una **soglia di sbarramento** del 4%; l'elettore votava su due schede differenti.

Due leggi di revisione costituzionale (17 gennaio 2000, n. 1, e 23 gennaio 2001, n. 1) hanno attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero il diritto di eleggere, nell'ambito di una **circoscrizione Estero**, sei senatori e dodici deputati. Il numero di deputati da eleggere nelle **circoscrizioni** sul territorio nazionale si è quindi ridotto a 618. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha stabilito le regole per l'esercizio del voto (per corrispondenza) e l'attribuzione (con **sistema proporzionale**) dei seggi assegnati alla **circoscrizione Estero**.

Il 31 dicembre 2005 il cosiddetto Mattarellum fu sostituito da una nuova normativa che, su proposta di Roberto Calderoli ministro delle Riforme nel terzo governo Berlusconi, ricreava un **sistema proporzionale a liste bloccate**, con un **premio di maggioranza**: 340 seggi alla coalizione più votata.

Nel dicembre 2013 la **legge elettorale** in vigore fu dichiarata incostituzionale in alcune sue parti dalla Corte Costituzionale, lasciando però in carica l'attuale Parlamento, per non creare un vuoto istituzionale.

Negli stessi anni fu avviato il processo di revisione che portò all'approvazione, con voto di fiducia al Senato nel maggio 2015, della nuova legge comunemente nota come Italicum dal soprannome che le diede Renzi, suo principale promotore. Al momento del voto i partiti di opposizione uscirono dall'aula in segno di protesta nei confronti del provvedimento da loro fortemente contestato e la minoranza del Partito Democratico votò contro in polemica con Renzi.

L'Italicum, entrato in vigore il 1° luglio 2016, è stato [rinviaato alla Corte Costituzionale](#) da due tribunali, Messina (qui l'[ordinanza](#)) e Torino, che hanno sollevato alcune questioni di legittimità. L'udienza è prevista per il 4 ottobre.

Il sistema elettorale previsto dall'Italicum

Il sistema elettorale definito nell'Italicum è **proporzionale**, con un **premio di maggioranza** di 340 seggi. Per ottenere il **premio di maggioranza** al primo turno è necessario avere almeno il 40% dei voti validi. Se ciò non avviene, è previsto il turno di **ballottaggio** tra le due liste più votate se nessuna lista ottiene il 40% dei voti validi.

Non c'è possibilità di **apparentamento** tra liste ed è prevista una **soglia di sbarramento** unica al 3% su base nazionale per tutti i partiti.

Gli elettori potranno esprimere sulla scheda elettorale due **preferenze**, ma i capilista saranno eletti indipendentemente dal numero delle preferenze ottenute.

I capilista saranno, ovviamente, definiti da parte di ciascun partito, avranno la possibilità di candidarsi in massimo 10 **collegi** e potranno scegliere per quale collegio optare a risultato ottenuto, decidendo così quali altri candidati favorire all'interno della propria lista.

Le due **preferenze** da scegliere tra candidati presentati nella lista saranno obbligatoriamente l'una di genere diverso dall'altra, pena la nullità della seconda preferenza.

Il territorio italiano sarà diviso in 100 **collegi plurinominali**: i collegi sono porzioni di territorio che eleggeranno, ognuno, dai 3 ai 9 deputati, Trentino Alto Adige ne eleggerà 11 e Valle d'Aosta 1.

Marcello Vigli, Marina Boscaino e Marco Guastavigna